REGOLAMENTO DI VIGILANZA

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/05/2025 delibera no. 6)

PREMESSA

Tali nuove disposizioni generali organizzative sulla vigilanza degli alunni hanno applicazione nei plessi della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'IC di Loreo. Il Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nelle Disposizioni in materia di Sicurezza.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza e all'applicazione del suddetto Regolamento e a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nel corso delle lezioni nei primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura del coordinatore di classe nella secondaria e dell'insegnante prevalente nella primaria;
- ai genitori da parte dei Responsabili di Plesso che predisporranno una sintesi esplicativa del Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni da sottoporre ai genitori stessi durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.

È altresì prevista la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'art. 25 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i. mette in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità della:

- organizzazione, amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici;
- la predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
- l'attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D. Lgs.297/94, art.10, lett. a.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), **con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi** (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;

- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, *19.2.1994,* n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A-). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti ai reparti:

- Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.
- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe.
- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.

I collaboratori scolastici **sono tenuti** a **presidiare costantemente il proprio reparto di servizio,** per favorire l'alternanza degli insegnanti nelle classi, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e/o per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso).

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

Art. 1 – Entrata degli alunni

- La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
- Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali etc.;
- Nessun alunno può entrare nella scuola prima dell'ora stabilita, tranne in caso di eventi meteorologici di particolare gravità e/o su motivata richiesta scritta da parte del genitore (es. uso momentaneo di stampelle o altri supporti...). Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre scuola hanno accesso ai locali 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni; la responsabilità sulla vigilanza di questi alunni ricade sugli operatori incaricati dall'amministrazione comunale per la gestionedel servizio.

- Gli alunni entrano nell'edificio scolastico secondo gli orari definiti per ciascun plesso, portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- Il collaboratore scolastico di turno vigila in prossimità dell'ingresso e/o nell'atrio della scuola;
- Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. (art.29 comma 5 CCNL 29.11.2007). La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dal registro. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di appartenenza; nel caso in cui l'eccezionale ritardo dovesse protrarsi, il docente dovrà comunicarlo in Segreteria.
- Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante la prima ora di lezione;
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio vigileranno fino all'arrivo del docente ritardatario o supplente;

Art. 2- Vigilanza in classe durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. L'art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine dalla mancanza di idonee misure preventive.

I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare, i docenti devono adoperarsi affinché:

- i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
- non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;

I docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta o due (un maschio – una femmina) – per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata. È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni fuori dall'aula ma si può ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.). È vietato a tutto il personale ed agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli alunni. L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa della mancata vigilanza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente.

I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali.

Art. 3 – Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. Inoltre, l'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dalla classe in attesa del docente dell'ora successiva.

In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.

Art. 4 – Vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

Durante gli intervalli delle lezioni, le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi stesse nell'ora che ingloba la pausa.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto e non violento e non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- far rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose come corse e giochi di movimento;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule accompagnati dai docenti.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

Il collaboratore scolastico di turno assisterà gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorveglierà l'atrio e i bagni. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante gli intervalli.

Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante la mensa (solo per la scuola dell'infanzia e primaria)

La vigilanza sugli alunni, durante la somministrazione del pasto in mensa, è affidata, per i corsi a tempo pieno, ai docenti in servizio; per i corsi a tempo normale viene prestata sulla base di un piano di turnazione definito all'inizio dell'anno. I docenti che lasciano la sezione al termine della mattinata devono assicurarsi che i propri alunni vengano sempre presi in carico dai colleghi assegnati al turno pomeridiano.

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. I docenti sono tenuti a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 7 – Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di necessità **e sempre controllandone il rientro.**

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.** Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

Art. 8 – Vigilanza degli alunni all'uscita da scuola.

L'uscita degli alunni avviene per classi, con la vigilanza del personale docente.

Gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi.

I docenti e i collaboratori scolastici in servizio accompagnano allo scuolabus gli alunni che usufruiscono del relativo servizio.

Al fine di garantire una vigilanza intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante l'ultima ora di lezione.

All'uscita da scuola gli alunni della scuola primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori /affidatari ad eccezione degli alunni delle classi V autorizzati all'uscita autonoma.

Se un genitore ha la necessità di far uscire l'alunno prima del termine delle lezioni, dovrà farsi trovare di persona o mandare un adulto maggiorenne delegato in forma scritta. I genitori impossibilitati a ritirare i figli, all'inizio dell'anno scolastico delegheranno, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni. Nel caso del tutto eccezionale di impossibilità anche dei soggetti delegati, i genitori faranno pervenire di volta in volta nuova delega completa di documento di riconoscimento.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti ai cancelli, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato.

In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni provvede a contattare la famiglia affidando momentaneamente l'alunno al collaboratore scolastico; se il genitore non è rintracciabile, si devono avvisare i Vigili Urbani (o Carabinieri) che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna l'alunno, perché venga trasportato presso la casa dei genitori; il docente, in attesa dell'arrivo del genitore/affidatario, vigilerà sull'alunno in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo.

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la presidenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno.

Art. 9 – Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (viaggi e/o visite di istruzione)

Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli nel rapporto di 1 a 15 salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente come accompagnatore. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 10– Vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti in servizio secondo il rispettivo orario assicurando che non ci siano vuoti di sorveglianza.

Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Art. 11 - Vigilanza degli alunni con disabilità.

La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi. Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di gravi handicap.

Art. 12 – Vigilanza degli alunni in situazioni di criticità.

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

In caso di particolari criticità (es. allerta meteo, malfunzionamento impianti, ecc), ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole del primo ciclo di istruzione ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Sindaco che in piena autonomia organizzativa e decisionale, può disporre la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche. In tal caso, il Dirigente scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività. In caso di sospensione delle attività didattiche, i docenti e/o i collaboratori in servizio dovranno evitare in modo assoluto che gli alunni presenti all'interno degli edifici scolastici siano fatti uscire se non con un genitore e/o persona adulta delegata.

Art.13 - Accesso ai locali scolastici – Ingresso di genitori ed estranei

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, si ricorda che è fatto DIVIETO a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione della Direzione, di accedere nei locali scolastici, di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle strutture interne.

Pertanto, non è consentito ai docenti ricevere persone estranee né è permesso al genitore o ad altro personale accedere alle aule, soffermarsi nei corridoi o circolare senza vigilanza e senza autorizzazione all'interno della Scuola.

Per qualsiasi esigenza, che va comunicata al Collaboratore scolastico addetto, bisogna attendere nell'atrio, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa di nessun genere. I Collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della Scuola siano chiuse.
Le eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al Dirigente Scolastico e, in caso di assenza, al docente Collaboratore del DS o al Responsabile di plesso.

Qualora i genitori avessero necessità di conferire con i docenti, richiederanno un appuntamento per essere poi convocati in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni (orario di ricevimento).

Art.14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'albo online.